

DELIBERA N. 299 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TVR VOXSON S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TVR VOXSON PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEGLI ARTT. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 E 3, COMMA 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*" e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n° 19 recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha accertato, in data 3 maggio 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 6 e nell'art.3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società TVR Voxson S.p.A. esercente l'emittente

televisiva operante in ambito locale TVR Voxson nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 5, 6 e 8 aprile 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio datato 24 maggio 2011 e notificato in data 25 maggio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 6 e nell'art.3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, come di seguito riportato;

- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 5 aprile 2010 dalle ore 15:06:26 alle ore 15:06:51 circa è stata trasmessa una telepromozione reclamizzante servizi di astrologia e cartomanzia -Matteo Pavesi Astrologia- non segnalata da alcuna scritta in sovraimpressione;
- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 8 aprile 2010 dalle ore 15:03:01 fino alle ore 15:03:30 circa è stata trasmessa una telepromozione reclamizzante servizi di astrologia e cartomanzia -Valeria Sorli numeri fortunati- non segnalata da alcuna scritta in sovraimpressione;
- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 6 aprile 2010 dalle ore 09:35:48 fino alle ore 10:02:15 circa è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto - Telecolor Morena e Franca Lotto- erroneamente segnalata come messaggio promozionale;
- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 8 aprile 2010 dalle ore 14:01:13 fino alle ore 14:29:58 circa è stata trasmessa una televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto -Telecolor Cristian Lotto- erroneamente segnalata come messaggio promozionale;
- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 6 aprile 2010 dalle ore 09:35:48 fino alle ore 10:02:15 circa è stata trasmessa una televendita -Telecolor Morena e Franca Lotto- di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzata dalla presenza in sovrimpressioni sullo schermo televisivo delle numerazioni a sovrapprezzo (899.45.77.88 — 899.77.77.16 — 899.77.77.49 — 899.199.123— 899.299.250); la televendita presentata dalle signore Franca e Morena, reclamizzava le previsioni del “*professor Scanu*”, il quale, nel corso della trasmissione, è stato più volte appellato come “*il grande professore*” e indicato come “*un grande matematico*”. La presentatrice Franca, inoltre, ha riferito che il “*professor Scanu arriva solo quando c'è, signori, qualcosa di forte. Venerdì per sabato ha dato 14 e 90 colpo! In nazionale è uscito ha mandato attualmente questo fax a Morena dicendo Cara Morena, adesso io l'ho un abbinamento molto forte con il 63, perché fra poche ore - signori — esce il 63*”; la conduttrice ha riferito, inoltre, di aver personalmente utilizzato la combinazione vincente e ha mostrato la fotocopia di un cedolino del Lotto riferendo “*signori, ho fatto la fotocopia a colore del mio cedolino perché ho vinto anch'io 90 e 14*”; la stessa, inoltre, ha specificato che le previsioni del “*matematico*” non sono state continuative e che il sedicente professore “*si fa sentire ogni tanto quando ha qualcosa per le mani*” rimarcando in tal modo l'eccezionalità e l'importanza dell'occasione proposta ai telespettatori; nel corso della trasmissione della televendita i termini, le condizioni e i costi del servizio sono stati segnalati al pubblico mediante la seguente scritta in sovrimpressioni “*Messaggio promozionale inerente a pronostici per il gioco del lotto, superenalotto ecc...realizzati su base statistica probabilistica o matematica offerta da SAT WEST UK LTD SHERWOOD HOUSE 41 QUEENS ROAD FARNBOROUGH HANTS.GU 146 JP indirizzo di riferimento italiano via Lelio Guidotti 15/A 43100 Parma Numero di registrazione 64 34513. Servizio riservato a un pubblico maggiorenne abilitato dal decreto ministeriale n. 145 del 2006 delibera dell'Authority n. 34/05 e dall'interpretazione dell' Authority del 22/12/2006 Messaggio*”

gratuito con indicazione del costo all'inizio di ogni chiamata con costi indicativi delle chiamate per i codici 899.111xx.....”; nel corso della televendita la conduttrice ha invitato i telespettatori a giocare determinate combinazioni, senza dare conto in maniera evidente ed inequivocabile di un'eventuale elaborazione dei numeri su base di inferenza statistica. La presentatrice ha fatto piuttosto riferimento a non ben specificate previsioni ed intuizioni del già citato professor Scanu, di Marina Serra e di Donna Eva, appellando quest'ultima come una *“signora intuitiva che intuisce gli ambi”*; è comparsa, inoltre, la scritta in sovraimpressione *“Marina Serra e Donna Eva intuiscono l'ambo”*; riguardo alle informazioni sui costi delle chiamate la conduttrice ha stimolato l'acquisto delle combinazioni vincenti, ridimensionando l'aspetto economico connesso alla chiamata. Nel corso della televendita, infatti, sono state pronunciate le seguenti frasi: *“vorrei ricordare a tutte le signore che da rete fissa pagate 200 euro”, “veloci signori, vi voglio veloci perché qui avete l'ambo secco del grande Scanu, del grande professore”, “voglio farvi spendere poco però voglio darvi naturalmente questo ambo”, “signori da rete fissa pagate 200 euro, imparate, pagate solo esclusivamente 2,00 euro”*. È stato, inoltre, mostrato in sovraimpressione un conto alla rovescia delle combinazioni di numeri ancora disponibili, ottenibili chiamando i numeri in sovraimpressione a sovrapprezzo. A ciò si aggiungeva un meccanismo denominato *“chiamata unica”* che è stato utilizzato per far risparmiare i telespettatori *“voglio farvi risparmiare signori 10-15 euro di botto e da rete fissa, imparate. Partiamo regia. quante linee mi dai, regia? Partiamo con 150 linee immediatamente. Signori da questo momento potete entrare e da rete fissa. care le mie donne pagate solo 2,00 euro, dai cellulari Tim, Vodafone, tutti è uno scatto alla risposta di 30 secondi”*. Durante la televendita la conduttrice è stata raggiunta in studio dalla *“numerologa”* Morena, la quale ha promosso un ambo elaborato da Scanu. Morena ha invitato a cogliere l'occasione degli abbinamenti di Scanu e ha letto un'email in cui lo stesso Scanu ha dichiarato *“Buongiorno Morena, spero che l'ambo che ti ho dato, 90 e 14, venerdì per il tuo pubblico l'abbiate vinto tutti. Come ancora previsto è uscito subito. Ma non ti scrivo per questo ma, bensì per il centenario che è prossimo in uscita. Ti chiedo di far giocare il 63 di Bari con questo unico abbinamento anche se esci con 4 abbinamenti. L'ambo migliore in assoluto è questo: 63... e poi c'è un abbinamento solo”* Nel testo dell'email di Scanu mostrata al pubblico il numero in abbinamento al 63 è stato occultato, sì da renderlo oggetto della televendita: i telespettatori sono stati invitati a comporre i numeri in sovraimpressione per conoscere il numero nascosto, da giocare insieme al 63 per ottenere *“l'ambo secco”*. Per incoraggiare gli spettatori a chiamare, la conduttrice ha affermato *“generalmente, io vi devo parlare molto chiaro, quando lui manda dei fax sui centenari dicendo è prossimo in uscita generalmente non sbaglia. Abbiamo due colpi attenzione due colpi di gioco. Non ne do di più perché giustamente quando lui dà queste indicazioni da uno due colpi è sempre comunque uscito il centenario, una volta è uscito a colpo li seconda volta è uscito al secondo colpo quindi attenzione a questo unico ambo con il 63”*. La conduttrice poi ha detto *“bisogna far vedere questo fax per cortesia. Vediamo se riesco, ecco qua. Lui quando si firma vedete che qua c'è la sua firma, quando si firma e non è da tutti i collaboratori firmarsi su delle previsioni attenzione non è da tutti, vuol dire che è sicuro di quello che dice sicuro di quello che ha visto sicuro di quello che pensa. Quindi facciamo attenzione a questo unico ambo che noi andiamo a dare con il 63 di Scanu”*; la conduttrice, inoltre, ha invitato a giocare la sera stessa sulla base delle previsioni di Scanu, ricordando che è stato martedì e dunque giorno di estrazione e ha lanciato nuove numerazioni a sovrapprezzo chiedendo alla regia di attivare ulteriori linee telefoniche *“vorrei 100 linee su questa previsione, abbiamo 100 linee per voi”*;

- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 8 aprile 2010 dalle ore 14:01:13 fino alle ore 14:29:58 circa è stata trasmessa una televendita — Telecolor Cristian 1.otto — di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso della quale sono state

mostrate in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni a sovrapprezzo 899.111.448 — 899,43.99.72 — 899,45.77.37 — 899.77,77.52 — 899.45.77.02 — 899.199.197; la televendita è stata condotta dai sigg. Pazzagli e Cristian; quest'ultimo ha invitato costantemente i telespettatori a comporre le numerazioni telefoniche a sovrapprezzo mostrate in sovrapposizione o annunciate dai conduttori, al fine di conoscere i numeri del lotto da giocare per la successiva estrazione. I termini, le condizioni e i costi del servizio sono stati segnalati al pubblico mediante la scritta in sovrapposizione con le modalità citate in precedenza per la televendita Telecolor Morena e Franca Lotto. Riguardo alle informazioni sui costi delle chiamate si è verificato il tentativo dei conduttori di stimolare all'acquisto delle combinazioni vincenti, ridimensionando l'aspetto economico connesso alla chiamata. Nel corso della televendita, infatti, ha avuto luogo il seguente dialogo: Cristian: *“intanto io vi dico che potete già chiamare, grazie Signori 2,40 euro per avere, appunto, Bari milionaria e vincere al colpo e vincere all'estrazione, attenzione, di giovedì sera”*. Pazzagli: *“cambia il codice perché quello lì non è il codice giusto”*. Cristian: *“no, come non è il codice giusto, Pazzagli? E' il 448 2,40 euro!”* Pazzagli: *“Quello lì, il codice 2,40 euro, è per la previsione invece io sono d'accordo e ho dato 2.500 euro, il codice 2,40 euro è per la telefonata, non è per la previsione”*. Cristian: *“ma cosa sta dicendo!”*. Pazzagli: *“ma ma ma non esiste. Io sono d'accordo 2,40 per tutta la previsione”*. Cristian: *“ma Pazzagli 2,40 euro tutta la telefonata e 2,40 la previsione. Ma guardi che ha capito male”*. Pazzagli: *“no, no io ho capito benissimo, ho firmato anche delle cose 2,40 euro la telefonata, non la previsione”*. (Cristian effettua una telefonata). Cristian: *“scusa, no, sono io, no. ascolta secondo me c'è un disguido. Ti passo un attimo Pazzagli. che lui continua a dire che 2.40 è tutto il costo della telefonata, invece è la previsione. Ah! Ah! è perché è il codice blu! Allora non lo sapevo, chiedo scusa, chiedo scusa.. Allora tiriamo via il codice e mettiamo l'altro signori vi chiedo scusa. Io prima vi voglio far Iggere questo. Questo che noi metteremo fuori è un codice nuovo e un codice dove la telefonata aveva ragione Pazzagli. è 2.40 euro”*. Inoltre, i conduttori hanno invitato i telespettatori a giocare determinati numeri del lotto, senza dar conto, in maniera evidente ed inequivocabile, di un'eventuale elaborazione dei numeri su base di inferenza statistica; i conduttori hanno fatto piuttosto riferimento a non ben specificate previsioni ed intuizioni del dott. Pazzagli, sulle quali lo stesso Pazzagli ha scommesso del denaro nel corso della televendita. Al fine di spiegare la mancata estrazione dei numeri precedentemente predetti, il conduttore della televendita ha addotto quale causa della mancata estrazione dei numeri 71, 81 e 90 sulla ruota di Firenze ad uno *“sfaldamento”*. Nel corso del programma televisivo si è riferito infatti quanto segue: *“io sono qui, appunto, signori, a parlare della previsione che con Damiano Petroni, appunto, al primo colpo ha avuto lo sfaldamento totale, ha avuto, nell'ambo 71 e 82 sulla ruota appunto di Firenze grazie.Perché Petroni dava 71, grazie, 81, 90 Firenze ed è uscito 71, 82 Firenze”*; durante la televendita il conduttore Cristian ha invitato a cogliere l'occasione degli abbinamenti di Pazzagli e al fine di incoraggiare gli spettatori a chiamare, ha letto un comunicato in cui *“l'azienda autorizza (a Pazzagli) a proporre la sua previsione al costo di 2,40 euro Iva compresa. Questa offerta del tutto eccezionale viene fatta dalla tanta sicurezza che il dott. Pazzagli ha sull'uscita di questa previsione. Se tutto ciò non dovesse avvenire nell'estrazione di giovedì 8 aprile 2010 il dott. Pazzagli verserà all'azienda una somma di 2.500 euro come contributo spese per l'approvazione.”* Il sig. Pazzagli, presente in studio, ha risposto: *“Io sull'uscita di questa previsione non sono sicuro, sono sicurissimo anche perché sono a farti notare, che io sto mettendoci 6. 500 euro circa con /a tua vincita e 2.500 euro, che io l'assegno l'ho già versato alla Direzione. Sono quasi 9.000. Se io non fossi più che sicuro di questo non vado a distribuire i miei soldi”*. E' comparsa, inoltre, la scritta a tutto schermo *“2,40 euro BARI MILIONARIA”*;

- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 5 aprile 2010, in particolare dalle ore 15:06:26 alle ore 15:06:51 circa, è stata trasmessa una telepromozione “*Matteo Pavesi Astrologia*” reclamizzante servizi di astrologia e assimilabili in cui l’astrologo Matteo Pavesi ha invitato gli spettatori a chiamare il numero telefonico in sovraimpressione, a tariffazione a sovrapprezzo 899.89.89.08, per parlare con gli astrologi. In particolare, il protagonista dello spot ha riferito: “*sono Matteo Pavese e sono qui per ricordarti una cosa importante. Componi anche adesso l’899.89.89.08, Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e naturalmente ti potrai fare una previsione personalizzata basata sul tuo oroscopo. Ti risponde un’equipe di esperti, astrologi selezionati che davvero conoscono da tanto tempo questa materia e quindi potrai fare tutte le domande che vuoi, davvero*”;
- nel corso della programmazione televisiva in onda il giorno 8 aprile 2010 in particolare dalle ore 15:03:01 fino alle ore 15:03:30 circa è stata trasmessa una telepromozione — Valeria Sorli numeri fortunati — reclamizzante servizi di astrologia e cartomanzia. La telepromozione ambientata in una strada cittadina ha visto un signore intervistare tre diversi passanti chiedendo loro cosa fossero gli oggetti di valore che indossavano o utilizzavano (un’automobile, orologi e acquisti di vario genere). Gli intervistati hanno risposto che erano il frutto delle loro giocate al lotto, vinte “*grazie ai numeri fortunati forniti da Valeria Sorli*”. Al termine di ogni intervista è apparsa la signora Valeria Sorli sorridente. L’intervistatore ha chiesto come facesse la signora Sorli ad indovinare le combinazioni vincenti e la stessa ha affermato “*con i miei numeri fortunati*”. E’ seguita la scritta in sovraimpressione “*per avere anche tu i numeri fortunati di Valeria Sorli CHIAMA SUBITO 899.33.39.01*”;

RILEVATO che la parte, con la memoria difensiva datata 28 giugno 2011, nel chiedere l’annullamento e/o l’archiviazione dell’atto di contestazione, ha comunicato al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio di aver provveduto a modificare il palinsesto televisivo, eliminando le conseguenze delle violazioni in esame dipese, come nel caso del mancato inserimento delle scritte “*pubblicità*” e “*televendita*”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, dall’involontario mancato inserimento da parte del personale dell’emittente televisiva delle scritte suddette e ha eccepito che “*la prospettazione del conseguimento di risultati positivi o di aumento delle vincite è circoscritta dal criterio probabilistico*” e che “*è stata inserita l’informativa, mediante sovrimpressioni scritte, della facoltà dell’utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate*”;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha proposto a questa Autorità, in data 19 settembre 2011, - delibera n. 12/2011/MRTV l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 4.132,00;

RILEVATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento;

- a) riguardo alla contestazione della violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, effettivamente l’emittente televisiva TVR Voxson ha trasmesso televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, in fascia oraria non consentita e che nel corso di tali televendite sono state mostrate in sovrimpressioni sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo che i conduttori inducono ad utilizzare; inoltre, si fa presente, a titolo esemplificativo, che nel corso della televendita in onda il giorno 6 aprile 2010 dalle ore 09:35:48 fino alle ore 10:02:15 l’invito della conduttrice ai telespettatori di giocare determinate combinazioni, senza dare conto in maniera evidente ed inequivocabile di un’eventuale elaborazione dei numeri su base di inferenza statistica, il riferimento a non

- ben specificate previsioni ed intuizioni del citato professor Scanu, di Marina Serra e di Donna Eva, espressioni del tipo “*signora intuitiva che intuisce gli ambi*”, nonché scritte del tipo “*Marina Serra e Donna Eva intuiscono l’ambo*” costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti di una realizzazione dei pronostici sulla base di previsioni elaborate mediante criteri di tipo personalistico e predittivo rilevanti ai fini dell’applicazione del comma 2 del citato articolo 5 ter e, quindi, non realizzati in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia prospettando il conseguimento di risultati positivi mediante il ricorso al criterio probabilistico;
- b) riguardo alla contestazione della violazione della disposizione contenuta nell’art 5 ter, comma 6, delibera n. 538/01/CSP riferita alla trasmissione di telepromozioni da parte dell’emittente televisiva locale TVR Voxson, si ritiene esclusa la configurabilità della fattispecie disciplinata dal predetto comma 6 dell’art. 5 ter, in quanto esso, quale misura regolamentare meramente attuativa in materia di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto del più generale divieto di fascia oraria per la trasmissione della *propaganda* di servizi audiotex e videotex disposto dalla legge n. 650/96 (Cifr. TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 14302/05), fa divieto alle emittenti di trasmettere “*propaganda*” di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00; infine, la fattispecie in concreto accertata dal Comitato regionale per le Comunicazioni Toscana non è riconducibile neppure a quella astratta prevista dall’art. 5 ter, commi 4 e 5, delibera n. 538/01/CSP, in quanto le telepromozioni in esame non violano il precetto di cui al comma 2, né quello di cui al comma 5, secondo il quale nel caso “*in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l’informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico*”;
- c) riguardo alla contestazione della violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, effettivamente non sono state inserite sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, le scritte “*pubblicità*” e “*televendita*”, rispettivamente nel corso della trasmissione della telepromozione e della televendita, evento, tra l’altro, riconosciuto dalla stessa società TVR Voxson S.p.A.; il riferimento, poi, alla circostanza che il mancato inserimento delle scritte “*pubblicità*” e “*televendita*”, in violazione dell’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, sia dipeso dall’involontaria condotta tenuta dal personale dell’emittente televisiva non rileva ai fini dell’accoglimento della relativa eccezione sollevata dalla parte, in quanto è generico e assurdo a mera affermazione di principio; la natura obiettiva dell’illecito commesso e la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescindono dall’intendimento dell’emittente televisiva, dovendosi avere riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma televisivo e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità; la violazione della disposizione normativa citata, tra l’altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della società TVR Voxson, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall’emittente televisiva stessa; non risulta possibile, pertanto, in nessun caso accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in virtù del carattere involontario della condotta tenuta dal personale della società, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso; nel caso di specie, non si ravvisa la fattispecie dell’errore incolpevole sulla illiceità della condotta che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione - caso fortuito e forza maggiore -

, idoneo ad ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta, il cui verificarsi, però, dalla documentazione versata in atti, non si riscontra; infine, si ritiene esclusa l'inevitabilità dell'ignoranza della normativa in questione della parte, in considerazione della specifica qualità della stessa, a cui spetta il compito di controllare il contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verificare la conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00 e che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che i programmi di televendita di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto, di cui al comma 1 dell'art. 5 ter, non devono *“trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti”* ed *“evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”*, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva TVR Voxson riferito alla programmazione televisiva diffusa i giorni 5, 6 e 8 aprile 2010 sopra riportata integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, nonché 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in

considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili

psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente

anche attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della

superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO - in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 ter e al comma 2 dell'articolo 3, Del. 538/01/CSP- di dover determinare la sanzione per ogni episodio di violazione nella misura di due volte il minimo edittale, pari a 2.066,00 (euro duemilaseccantasei/00) secondo il principio del cumulo giuridico;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 12.396,00 (euro dodicimilatrecentonovantasei/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 2.066,00 (euro duemilaseccantasei/00) corrispondente a due volte il minimo edittale, moltiplicata per numero sei episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TVR Voxson S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale TVR Voxson con sede in Roma (00155), alla via di Tor Cervara n. 286 di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (euro dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 299/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento "Delibera n. 299/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola